

23

E C C E L L E N T I S S I M A

Commissione Istruttoria dell'Alta Corte di Giustizia

R O M A

Leggo sui giornali che la Signora vedova Matteotti si è costituita parte civile contro di me nell'istruttoria penale provocata dalla denuncia Donati. Per quanto io non abbia avuto legale notifica del verbale relativo, donde la inefficenza giuridica della costituzione di parte civile, pure mi affretto ad osservare che la costituzione medesima non può che ritenersi illegittima ed inammissibile. Se la denuncia Donati ha provocato un'istruttoria sui fatti denunziati, non ha dato luogo ad alcun provvedimento che mi attribuisca la veste di imputato a' sensi di legge.

La costituzione di parte civile, che è il mezzo per esercitare l'azione civile per risarcimento del danno a norma dell'art.7 C.P.P. (art.11 53-54-55-C.P.P) si svolge contro l'autore del reato o contro chi ha

241

concorso nel medesimo.

Fino a che dall'istruttoria non sorge la figura del-
l'imputato, non è consentita costituzione di parte
civile.

A parte la disposizione dell'art.7, l'art.55 C.P.P.
stabilisce che la costituzione ed ogni istanza della
parte civile produce effetto dalla notificazione fat-
tane al P.M. ed all'imputato; donde la logica illazio-
ne che la costituzione di parte civile presuppone la
esistenza dell'imputato nel procedimento penale pen-
dente.

° °

L'art.65 della procedura penale definisce la figura
giuridica dell'imputato, disponendo che " durante la
"istruttoria si considera imputato colui contro il qua-
"le si ordina per tale qualità, perquisizione o sequ-
"estro, si spedisce un mandato o si provvede alla no-
"tificazione menzionata negli art.11 282 e 287."

Contro di me non si è ordinata perquisizione o sequ-
estro nella qualità di imputato, non si è spedito al-
cun mandato, nè, infine, si è proceduto alla notifi-
cazione menzionata negli art.11 282 e 287.

Non posso, quindi, essere considerato imputato nella
istruttoria che va svolgendo questa Ecc.ma Commissio-
ne, epperò contro di me non è ammissibile costituzio-
ne di parte civile.

28

°°

La semplice denuncia, sia pure contro persona determinata, non vale giuridicamente ad integrare la figura di imputato nel denunciato.

Il magistrato inquirente, cui si presenta la denuncia, svolge le sue indagini per accertare il fondamento di essa.

Dal risultato delle indagini deriva o la emissione del mandato, che presuppone indizi di colpevolezza raccolti contro il denunciato, o, senz'altro, il proscioglimento del denunciato stesso, quando si siano raccolti elementi che escludano la sua responsabilità.

Queste norme di procedura sono lumeggiate dall'art. 192 del C.P.P., il quale dà facoltà al giudice istruttore di sentire il denunciante o il querelante, anche in contraddittoria del denunciato o del querelato, prima di spedire un mandato; mentre l'art. 261 stabilisce che il giudice deve contestare in forma chiara e precisa all'imputato il fatto che gli è attribuito e deve rendergli noti gli indizi esistenti contro di lui, e, se non possa derivarne pregiudizio all'istruzione, deve indicargli le fonti di essi.

Lo stesso giudice ha l'obbligo di invitare l'imputato a discolarsi e ad indicare le prove in suo favore, nonché a scegliere il proprio difensore (art. 196).

26

Queste disposizioni dimostrano all'evidenza che la figura dell'imputato presuppone essenzialmente la esistenza di elementi probatori di colpevolezza raccolti dal giudice o da ufficiali di polizia giudiziaria; elementi che danno luogo alla formulazione del capo d'accusa a' sensi dell'art.320 C.P.P. e che formano oggetto di contestazione a colui contro il quale la accusa è attribuita.

Laonde dal punto di vista giuridico non può confondersi la figura del denunziato con quella dell'imputato.

Nè si opponga eventualmente il fatto che ho già reso le mie dichiarazioni a questa Ecc.ma Commissione Istruttoria.

Mi sono valso di una facoltà che la legge consente ad ogni cittadino fatto segno a denuncia ed a conseguente istruttoria penale (art.310 C.P.P.), facoltà questa il cui esercizio non solo non dà luogo alla integrazione della figura di imputato, secondo il testuale disposto dell'art.65, ma è intesa ad evitare al denunziato o querelato che egli possa eventualmente assumere una tal veste.

D'altronde il capoverso dell'art.316 dirime ogni dubbio, perchè stabilisce che la presentazione spontanea non dispensa il giudice dalla spedizione del mandato di comparizione o di cattura secondo le circostanze.

27

Per questi motivi in virtù dell'art. 57 del Codice di
procedura penale, mi onoro proporre formale opposizio-
ne avverso la costituzione di parte civile fatta dal-
la Signora vedova Matteotti in nome proprio e quale
esercente la patria potestà sui figliuoli minorenni,
e chiedo che l'Ecc.ma Commissione Istruttoria voglia
dichiararla illegittima.

Roma li 16-3-1925

Emilio De Bona

Presentata il 16 marzo 1925 all'Alta
Corte di Giustizia (Cassa istruttoria)
ore 14 - Fontana Canalicchio

